

Penale Sent. Sez. 1 Num. 20999 Anno 2020

Presidente: BONI MONICA

Relatore: ALIFFI FRANCESCO

Data Udiienza: 26/06/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CAPOLUONGO MAURIZIO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 01/10/1961

avverso l'ordinanza del 26/11/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 novembre 2019, la Corte di assise di appello di Napoli ha rigettato l'istanza con cui Capoluongo Maurizio aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati, accertati con le sentenze emesse:

a) dalla Corte di assise di appello di Napoli in data 10 ottobre 2017 (condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., per avere fatto parte del «clan dei casalesi», facente capo a Zagaria Michele con un ruolo logistico nonché di supporto all'attività imprenditoriale dal 1990 al mese di luglio del 2015);

b) dalla Corte di appello di Napoli in data 9 febbraio 1989 (condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., per essersi associato all'organizzazione



camorristica facente a capo a Bardellino Antonio e Iovine Mario da epoca imprecisata fino ai mesi di gennaio e febbraio 1984);

A ragione della decisione, il giudice dell'esecuzione osserva come difetti la prova che il Capoluongo si sia rappresentato ed abbia programmato, già al momento della sua affiliazione al clan capeggiato da Antonio Bardellino, tutti i delitti commessi nel periodo successivo e, in particolare, l'adesione al clan dei casalesi. Al contrario, dalla lettura degli atti si evince una vera e propria cesura tra l'adesione alla compagine oggetto della sentenza sub a) e l'adesione al clan giudicato con la sentenza sub b), per di più avente una struttura, anche soggettiva, completamente rinnovata. E', infatti, emerso che il Capoluongo, fedelissimo del capo clan, componente del gruppo di fuoco oltre che responsabile di un vasto territorio, nell'anno 1988, a seguito dell'omicidio del Bardellino, si era allontanato dal territorio di riferimento, sia pure dopo avere ottenuto l'autorizzazione di Schiavone Francesco, vertice della nuova associazione, al quale aveva rappresentato la sua fedeltà al solo fine di proteggere la sua incolumità. Dopo qualche anno per una scelta occasionale, dettata dallo strettissimo legame intrattenuto da epoca risalente con Zagaria Michele, aveva fatto ingresso nella nuova associazione assumendo un ruolo ben diverso da quello disimpegnato in precedenza.

2. Avverso l'ordinanza testé illustrata il Capoluongo, per il tramite del difensore di fiducia avv. Giovanni Esposito Fariello, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 6, e 125, comma 3, cod. proc. pen. evidenziando, in particolare, l'apparenza della motivazione.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'accertamento contenuto nelle sentenze poste in esecuzione, che hanno sancito la partecipazione associativa del Capoluongo al clan dei casalesi per l'arco temporale dal 1984 al 2006, ed ha erroneamente ritenuto che il suo allontanamento dal territorio dopo l'omicidio di Bardellino Antonio comportasse una dissociazione dal clan diretto da quest'ultimo. Al contrario, è pacifico, secondo le risultanze dei giudizi di cognizione, che il Capoluongo, anche dopo il trasferimento a Caserta, sia sempre rimasto a disposizione del gruppo di appartenenza, proseguendo i rapporti con gli altri associati e principalmente con Michele Zagaria, con il quale ha continuato a condividere interessi economici e imprenditoriali senza soluzione di continuità mantenendo ferma, come rilevato nella sua requisitoria dal pubblico ministero nel procedimento definito con la sentenza sub b), la scelta criminosa deliberata all'atto dell'ingresso nell'organizzazione. D'altra parte, anche di recente il collaboratore di giustizia

De Simone Dario, pure valorizzato nell'impugnata ordinanza, si è espresso negli stessi termini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo implicante, comunque, una rivisitazione del merito precluso in questa sede.

2. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr. Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).

La prova di questa particolare previsione - ritenuta meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite per la minore capacità a delinquere dimostrata da chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate, impone «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Detto accertamento, infine, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

2.2. Quanto al riconoscimento della continuazione tra più reati associativi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminali, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra dette violazioni solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminali (Sez.



6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106 e Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569).

3. Il giudice dell'esecuzione ha puntualmente applicato gli esposti principi fornendo adeguata motivazione strettamente ancorata agli elementi fattuali accertati dal giudice della cognizione; è pervenuto, infatti, ad escludere l'identità del medesimo disegno criminoso valorizzando non solo la diversa epoca di consumazione dei reati associativi, ma soprattutto le modalità con le quali si era formata l'associazione oggetto della sentenza sub a) e le circostanze poste a fondamento della scelta del Capoluogo dapprima di allontanarsi dall'associazione capeggiata da Antonio Bardellino, ormai irrimediabilmente disintegrata, e successivamente di aderire al nuovo sodalizio composto dagli esponenti del vecchio clan che avevano progettato ed eseguito l'omicidio del Bardellino e degli altri esponenti di vertice. Anche alla luce del diverso ruolo che il Capoluogo aveva assunto nel clan capaggiato dallo Zagaria, la Corte napoletana ha logicamente superato la prospettazione difensiva, riproposta in questa sede, secondo cui il Capoluogo avrebbe continuato ad appartenere all'organizzazione oggetto della prima condanna in ordine di tempo senza dissociarsene, rilevando come la scelta del Capoluogo di aderire al gruppo formatosi *ex novo* dopo l'omicidio del Bardellino è stata condizionata in modo decisivo da circostanze imprevedibili al momento dell'ingresso nel gruppo diretto da quest'ultimo perché strettamente legate alla sopravvenuta decisione un di un gruppo di associati di eliminare fisicamente il capo riconosciuto e i suoi uomini di fiducia per dare vita ad una diversa compagine associativa. Né in senso contrario è decisivo osservare che il Capoluogo è rimasto a disposizione dell'organizzazione anche nella fase critica di trasformazione, approfittando del rapporto privilegiato instaurato con lo Zagaria sin dall'epoca della comune appartenenza al clan Bardellino, perché in detto periodo il Capoluogo, lungi dal continuare a rimanere associato, era stato soltanto autorizzato, grazie ai buoni rapporti personali con Zagaria Michele e Schiavone Francesco divenuti il vertice del nuovo gruppo, ad allontanarsi dal territorio controllato con la salvaguardia della sua incolumità personale salvo, qualche anno dopo, aderire al sodalizio che aveva ormai preso definitivamente il posto di quello operante in precedenza, assumendo un ruolo completamente diverso in esecuzione di una nuova ed autonoma delineazione criminosa.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma in data 26 giugno 2020.